



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**ORDINANZA DEL SINDACO N. 51 DEL 22/06/2022**

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO  
DI USO IMPROPRIO**

## IL SINDACO

**Preso atto** della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc.;

**Visto** il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26 maggio 2008 ("Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del Servizio Idrico Integrato"), che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve idropotabili vigenti durante l'intero anno solare;

**Vista** la L.R. n. 69/2011 istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana, che agli artt. 10 e 27 attribuisce all'AIT le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

**Considerata** la richiesta dell'Autorità Idrica Toscana, acquisita al Prot.n.8.609 del 15.06.2022, di adottare per il periodo estivo, dall'entrata in vigore della presente Ordinanza fino al 30 settembre 2022, una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnati da un'adeguata attività di vigilanza e controllo;

**Ritenuto** pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, mediante propria ordinanza;

**Visti** gli artt. n. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.;

## ORDINA

***E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI UTILIZZARE L'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI, NEL PERIODO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE ORDINANZA FINO AL 30 SETTEMBRE 2022.***

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. L'Area di Vigilanza è incaricata del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Durante il periodo di validità della presente ordinanza, restano comunque fermi gli obblighi ed i divieti previsti nel Regolamento Regionale DPGR n. 29/R del 26/05/2008, per la violazione dei quali l'Area di Vigilanza e gli altri organi accertatori sono tenuti a trasmettere all'Autorità Idrica Toscana, ai sensi dell'art. 27 L.R. n. 69/2011, il verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo, per verificare l'introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex-art. 16 L. 689/1981 o per l'emissione della relativa ordinanza ex-art. 18 L. 689/1981.

## **INFORMA**

- che la Polizia Municipale è incaricata della vigilanza e del controllo per l'esatta osservanza del presente atto;
- che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
  - ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data della sua pubblicazione;

## **DISPONE**

la pubblicazione del presente provvedimento all'albo e sul sito web istituzionale dell'Ente;

l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Livorno;
- Autorità Idrica Toscana;
- Comando della Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri Campo nell'Elba;
- Asa Spa (Gestore del servizio idrico integrato);

## **DISPONE INOLTRE**

che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (stampa, internet, radio, tv e social network).

**IL SINDACO**  
**MONTAUTI DAVIDE**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)